



**4.14.90.01**

1° novembre 1999

## **Ordinanza municipale relativa all'utilizzazione del centro regionale di raccolta delle carcasse di origine animale**

### **Il Municipio di Mendrisio**

#### **richiamati:**

- l'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale del 3.2.1993;
- la Legge cantonale di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale dell'8.3.1995;
- il decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l'istituzione del comprensorio regionale di raccolta delle carcasse animali nella regione del Mendrisiotto del 14.5.1996;
- la convenzione sottoscritta nel 1998 con i Comuni del comprensorio;

#### **emana:**

le seguenti direttive sull'utilizzazione dello stabile sito in via Moree:

#### **Art. 1**

L'accesso e l'uso del centro di raccolta è riservato ai cittadini domiciliati nei Comuni del comprensorio (Arogno, Arzo, Balerna, Besazio, Bissone, Brusino Arsizio, Bruzella, Cabbio, Caneggio, Capolago, Casima, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Genestrerio, Ligornetto, Maroggia, Melano, Mendrisio, Meride, Monte, Morbio Inferiore, Morbio Superiore, Muggio, Novazzano, Rancate, Riva San Vitale, Rovio, Sagno, Salorino, Stabio, Tremona, Vacallo).

#### **Art. 2**

Il centro regionale di raccolta è aperto nei seguenti giorni e orari:

**Lunedì - venerdì:**

**dalle ore 08.00 alle ore 16.00**

**Sabato, domenica, festivi:**

**dalle ore 08.00 alle ore 10.00**

**Art. 3**

Negli appositi contenitori possono essere depositati solo rifiuti di origine animale conformemente alla Legge cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale della taglia fino a kg 200. È in particolare vietato il deposito degli scarti di macellazione.

Durante gli orari sopra citati il centro è aperto e a libero utilizzo.

Per il deposito delle carcasse del peso tra i kg 70 e i kg 200 deve essere preavvisato telefonicamente l'Ufficio Tecnico Comunale di Mendrisio (tel. 646.36.55).

**Art. 4**

Eventuali prestazioni particolari fornite all'utenza dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale saranno direttamente fatturate secondo il tariffario depositato presso l'UTC.

**Art. 5**

Gli utenti devono attenersi alle disposizioni d'uso. In particolare ogni utente è tenuto a iscrivere i dati relativi alla consegna (data, utente, genere e provenienza della carcassa) nell'apposito formulario e a mantenere il centro di raccolta pulito ed in ordine.

**Art. 6**

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una multa fino a Fr. 10'000.-- conformemente a quanto stabilito nell'art. 145 della Legge organica comunale.

**Art. 7**

Adottata con risoluzione municipale n. 4649 del 24 agosto 1999.

La presente ordinanza pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 13 settembre al 27 settembre 1999, entra in vigore con il 1° novembre 1999.

**Il Municipio**